

Verona, 02/05/2023

Spett.le Cliente

OGGETTO: DECRETO BOLLETTE – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) in vigore dal 31/03/2023.

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Vengono previste le seguenti disposizioni:

- **per il 2° trimestre del 2023**, le **agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, **sono rideterminate dall'ARERA nel limite di € 400 milioni**;
- **dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023**, le **agevolazioni** relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i **nuclei familiari con almeno 4 figli a carico** sono rideterminate sulla base **dell'ISEE pari a € 30.000**, indicatore valido per il 2023, **nel limite di € 5 milioni**.

RIDUZIONE DELL'IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL 2° TRIMESTRE 2023

Si prevede quanto segue:

- **l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5%** delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
- **aliquota Iva del 5%**: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
- **applicazione delle suddette disposizioni**: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIMESTRE 2023

Le disposizioni di seguito evidenziate si applicano, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, **fino al 30/06/2023**.

IMPRESE ENERGIVORE

- **destinatari del bonus:** imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;
- **misura del bonus:** è pari al **20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019**, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- **riconoscimento del bonus:**
 - è previsto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta** dalle suddette imprese e dalle stesse **autoconsumata nel 2° trimestre 2023**;
 - in tal caso l'incremento del **costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata** è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il **credito d'imposta** è **determinato** con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 2° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

IMPRESE GASIVORE

- **destinatari del bonus:** imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;
- **misura del bonus:** è pari al **20% della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019**.

IMPRESE NON ENERGIVORE

- **destinatari del bonus:** imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile \geq a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;
- **misura del bonus:** è pari al **10% della spesa sostenuta** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2023, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019**.

IMPRESE NON GASIVORE

- **misura del bonus:** è pari al **20% della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **condizione per il riconoscimento del bonus:** il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019**.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

IMPRESA NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione di detti contributi straordinari,

- nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019,
- il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 2° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l'inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall'ARERA.

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D'IMPOSTA	
utilizzo	<ul style="list-style-type: none">▪ esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023;▪ non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007;
aspetti reddituali	<ul style="list-style-type: none">▪ non sono tassati ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP;▪ non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.
cumulo	I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
cessione	<ul style="list-style-type: none">▪ i bonus sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.▪ contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;▪ cessione dei crediti d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus;▪ fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31/12/2023;▪ attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità dei crediti, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell'Agenzia;▪ disposizioni applicabili del DL Rilancio: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l'utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell'art. 121.

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO